

zione abbia a trovarsi nell'articolo 24, in cui si dispone come debbono comportarsi i Consigli comunali per provocare novità, quando cessi il fine di un'opera pia, oppure i suoi statuti abbisognino di riforme. Le materie parendomi connesse, io vorrei che ciò di cui si parla nel secondo alinea venisse invece all'articolo 24. Ad ogni modo insisto perchè la Camera voglia pronunziarsi fin d'ora sopra la massina che io ho posta innanzi, se cioè debbano o no distinguersi, riguardo alla competenza delle amministrazioni, le opere pie speciali da quelle che si devolvono in genere a beneficio dei poveri. Ho detto.

LUZI. Innanzitutto io dichiaro che in massima sono pressochè d'accordo coll'onorevole Commissione; ma prima di passare ai dettagli bramerei che l'onorevole relatore mi desse spiegazione su varie espressioni che si contengono nell'articolo.

La prima parola che mi mette dei dubbi nel capo è quella di *corpi morali*. Vi sono dei corpi morali ora soppressi; vi sono di quelli che vanno fra poco a cessare, per esempio, come le corporazioni religiose, i capitoli di collegiata; a questi corpi morali che vanno a cessare o che sono soppressi, chi è che si sostituisce? Chi è che funziona? Io non credo che vi si sostituisca la Cassa ecclesiastica; no, perchè la Cassa ecclesiastica non è stata finora pur buona a liquidare i conti dei pii lasciti, di che erano caricati gli enti morali soppressi.

Dopo quello, ciò che mi fa un momento sostare non è altro che quella espressione di *direzione singolare*. La direzione per solito si occupa del morale andamento del luogo pio, non dell'amministrazione; ora nel caso che non sia nelle tavole di fondazione chiaramente designata la persona o le persone che devono occuparsi dell'amministrazione, chi è che le nomina? Chi è che deve occuparsi di regolare quest'amministrazione, invigilare che l'insieme funzioni secondo la missione che ebbe dalle tavole stesse?

L'onorevole relatore è troppo distinto economista per non conoscere le lezioni del deplorato ed illustre Pellegrino Rossi. In una di quelle, se non erro, l'autore parla di certi testamenti che istituiscono dei fedecomessi, e rammenta con ilarità lo scervellarsi dei testatori a prevedere tutti i casi possibili all'infinito e delle morti, e dei chiamati, e dei sostituiti, e della cessione delle linee, e la premura di rimediare alle sostituzioni con altre sostituzioni e sostituzioni di sostituzioni.

Conchiude poi che a lui quasi sempre è accaduto di vedere, dopo tante previsioni di casi possibili, succedere un caso nuovo e non previsto, da cui nascono liti moltissime, interminabili.

Ciò è accaduto e accadde pure nelle tavole di fondazione dei luoghi pii, quantunque i testatori abbiano fatte tutte le previsioni date a mente d'uomo.

Ora, dato che avvenga uno di questi casi non previsti, chi assume, almeno provvisoriamente, l'amministrazione, se non possono assumerla le congregazioni di carità, le quali per quanto risulta dalla legge devono occuparsi sceleratamente di far l'elemosina ai poveri?

Dato poi che sia per lo passato accaduto uno di questi casi, e che un pio arbitrio episcopale, o un atto paterno dei cessati Governi dispotici, con un rescritto di quelli che sanano tutto, si sia impadronito della gestione del pio luogo e del patrimonio rispettivo, crede la Commissione che sia giusto di rispettare questi fatti compiuti? Ed in caso che non lo creda, chi ne prenderà l'amministrazione, sia pure provvisoria, appena si viene a porre in chiaro uno di questi casi?

Di molti legati ed istituti pii i nostri buoni vecchi lasciarono l'amministrazione ad Università; per esempio a quelle d'arti e mestieri, che ora sono quasi tutte scomparse. Le curie vescovili ed altre società che si credettero per loro indole chiamate sotto vari pretesti ne hanno presa l'amministrazione invece di queste università. Ora dunque par giusto alla Camera che abbiano il diritto e legalmente amministrino? Se in alcune tavole di fondazione ci fosse, per esempio, l'ingiunzione dell'obbligo di non render conto a chicchessia, e fosse fatto crede fiduciario un vescovo, od altri, vorrà la Commissione che sia rispettata la legge di fondazione? Io non lo credo, perchè queste sono cose che, secondo il sistema attuale di leggi, non si debbono ammettere.

Per non andar più in lungo conchiudo col dire che, se io domando dalla Commissione che si provveda in modo che le amministrazioni designate nelle tavole di fondazione siano rispettate solo sino al punto in cui non sono veramente in contraddizione colle leggi attuali, io credo di essere discreto, e spero che anche l'onorevole presidente del Consiglio, come ministro per l'interno, dichiarerà giuste queste riserve che io son venuto con poca capacità di parola dimostrando.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Se non si tratta che di semplici riserve, io non ho difficoltà di ammetterle.

LUZI. Ma riserve dichiarate pur anche in un articolo della legge, con cui si esprima che si osservino le tavole di fondazione in tutto ciò che non lotta coll'attuale sistema costituzionale: l'*arbitrio*, la *fiducia piena*, *senza obbligo di render conto*, sono cose illegali ed impossibili.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Permetta, mi pare che a questo provvede l'articolo 24 del progetto proposto dalla Commissione.

Se ella pensa che questo articolo non corrisponda sufficientemente, potrà proporre quelle modificazioni che stimerà e la Camera farà secondo che giudica opportuno.

LUZI. Io mi affido pienamente alle cognizioni legali del signor presidente del Consiglio che sono molto maggiori delle mie, quando creda di porre in opera quelle date previsioni che io vorrei sia acconcio riportarsi all'articolo 24.

Vengo ora a fare poche considerazioni sulle parole: *regolamenti speciali in vigore*.

Tutti sanno che nel 1815, di poco grata memoria, ritornò lo *statu quo*. La Toscana e la Lombardia, dove il dispotismo illuminato venuto dalla Francia si era